

Corte dei conti

Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia

Sezione Plenaria

composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Bartolomeo Manna  
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa  
PRIMO REFERENDARIO: dott. Emanuela Pesel Rigo relatore;  
REFERENDARIO: dott. Andrea Baldanza;

Adunanza del 4 marzo 2005

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal D.Lgs. 125 del 15 maggio 2003, riguardante l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l' art.62 della L.R.18/1996;

VISTI gli artt. 47 e 48 del D.Lgs.165/2001;

VISTA la L.R. 13/1998;

VISTA la D.G.R. 328 del 18 febbraio 2005 contenente l'autorizzazione alla stipula della preintesa relativa al contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico-area dipendenti regionali non dirigenti- quadriennio giuridico 1998-2001;

VISTA la Nota Prot. 2072/1827/SGRD del 21 febbraio 2005 del Segretariato generale per le riforme istituzionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pervenuta il 21 febbraio 2005, con la quale si trasmetteva la sopra citata delibera di approvazione della bozza di contratto;

VISTA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria elaborata dall' A.re.Ra.N., allegata alla bozza contrattuale;

VISTA la Nota della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie della Regione Prot. N.5567 /ref/p del 10 febbraio 2005 relativa alle disponibilità sussistenti nel bilancio regionale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.4/2005 del 25 febbraio 2005, con la quale è stato convocata in camera di consiglio la Sezione Plenaria il giorno 4 marzo 2005 alle ore 11, presso la sede della Corte dei Conti per deliberare la certificazione della citata bozza contrattuale;

VISTA la Nota dell'A.Re.Ra.N Prot.219/05 del 10 febbraio 2005;

VISTI i pareri dell'ANCI (Prot. 179 del 10 febbraio 2005) dell'UPI (Prot. 70/2005 del 10 febbraio 2005) e dell'UNCEM (Prot.53 del 9 febbraio 2005 e Prot. 64 del 18 febbraio 2005);

SENTITI la dott. Lucia Salatei, la dott. Grazia De Lorenzi, il dott. Giuseppe Sassonia, il dott. Paolo Paulini, la dott. Magda Uliana nella riunione istruttoria tenutasi il 1 marzo 2005 presso la Sezione;

VISTA la Nota della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie della Regione Prot. N.8930/ref/p del 28 febbraio 2005, pervenuta il 1 marzo 2005, contenente alcune precisazioni sulla sussistenza delle disponibilità finanziarie necessarie alla prima applicazione degli incarichi relativi alle posizioni organizzative;

VISTO il rapporto del Nucleo tecnico per la certificazione dei contratti collettivi di lavoro della Sezione Regionale di controllo n. 1/2005 Prot.934 del 2 marzo 2005;

VISTA la D.G.R. 402 del 4 marzo 2005 contenente le indicazioni della Giunta Regionale alla parte trattante nel contratto integrativo relative ai limiti dell'ambito applicativo dell'art.3 terzo comma lett.d della bozza contrattuale in esame;

UDITO nella camera di consiglio del 4 marzo 2005 il relatore, Primo Referendario dott.ssa Emanuela Pesel Rigo;

DELIBERA

sulla base dell'allegato rapporto di certificazione, di rendere certificazione positiva con osservazioni e raccomandazioni sull'ipotesi di contratto collettivo regionale in esame.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione, unitamente al rapporto di certificazione allegato, alla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, all' A.Re.Ra.N., all'ANCI-UPI-UNCEM nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica e all' ARAN.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2005.

\* \* \* \* \*

Il Relatore

Il Presidente

f.to Emanuela Pesel Rigo

f.to Bartolomeo Manna

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2005

IL DIRIGENTE

f.to dott. Bacchisio Crispo

## RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

La bozza di contratto collettivo all'esame contiene la nuova disciplina del quadriennio giuridico 1998-2001 dell'area non dirigenziale regionale, proposta a seguito della certificazione negativa deliberata dalla Corte sulla precedente ipotesi contrattuale afferente il medesimo periodo.

Gli elementi innovativi di maggior rilievo attengono in particolare all'introduzione del fondo destinato alla contrattazione integrativa, alla nuova disciplina delle materie demandate alla contrattazione integrativa e alla disciplina della progressione di carriera orizzontale e verticale.

In ordine all'ATTENDIBILITA' DELLE QUANTIFICAZIONI il Collegio ritiene di formulare una valutazione positiva dal momento che l' A.re.Ra.N ha compiutamente riferito in sede istruttoria sui possibili costi derivanti dall'applicazione della bozza esaminata fornendo anche elementi di valutazione per disposizioni mantenute inalterate nell'attuale ipotesi contrattuale in relazione alle quali si erano rilevate delle carenze nel corso della procedura di certificazione della bozza precedente.

Anche per quanto attiene alla COMPATIBILITA' FINANZIARIA non sussistono criticità da rilevare dal momento che sul capitolo 9645 del bilancio 2005 destinato alla contrattazione integrativa, residuano ancora, dopo i prelievi necessari al finanziamento dei contratti integrativi stipulati ai sensi della L.R.20/2002, risorse pari a 1.881.672,00€, transitate in virtù della competenza derivata dagli esercizi 2003 e 2004, da sommare a 921.723,47€ iscritti in conto competenza per il 2005. Inoltre anche le perplessità in precedenza espresse sulla sussistenza delle risorse necessarie a coprire la prima applicazione dell' istituzione delle posizioni organizzative sono state superate a seguito dei chiarimenti forniti dall' A.re.Ra.N e dalla Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie circa le effettive disponibilità sussistenti in bilancio.

Per quanto attiene alla COMPATIBILITA' ECONOMICA il profilo di maggiore rilevanza relativo alla bozza esaminata riguarda la disciplina delle materie demandate alla contrattazione integrativa. Nella bozza precedentemente esaminata, il Collegio aveva formulato una valutazione negativa proprio sullo spostamento alla sede della contrattazione aziendale di molteplici materie riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale senza alcun limite di disciplina a livello di contrattazione collettiva di I livello in conseguenza del quale il contratto integrativo, invece di rappresentare uno strumento per il perseguimento della flessibilità e dell'efficienza, avrebbe potuto contribuire all'introduzione di surrettizi aumenti della retribuzione ordinaria. La possibile introduzione di trattamenti stipendiali più favorevoli attraverso la contrattazione integrativa regionale era stata, inoltre, valutata criticamente anche in relazione al processo di attuazione del comparto unico regionale in considerazione del fatto che in tal modo sarebbe ancora una volta potuto aumentare il divario tra le due aree rendendo impossibile la mobilità del personale necessaria all'attuazione della riforma. Per quanto riguarda il processo di attuazione del comparto unico, deve senz'altro essere apprezzata, a parere del Collegio, l'opera di avvicinamento verso la disciplina dell'area enti locali compiuta dalla nuova bozza contrattuale con l'introduzione di una disciplina analoga a quella degli enti

locali in materia di progressioni in carriera, di produttività e di oggettivi criteri di valutazione. Assume ulteriore e positivo rilievo, sotto tale profilo, anche l'istituzione del fondo per la contrattazione integrativa che analogamente a quanto previsto nel contratto normativo degli enti locali sarà alimentato da risorse determinate in sede di contrattazione collettiva di primo livello. A parere del Collegio va sottolineata la necessità che nell'ottica di un'applicazione virtuosa della struttura retributiva del personale scaturita dalle nuove discipline contrattuali conseguenti alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego la componente di retribuzione integrativa decisa dalle singole contrattazioni aziendali assuma il carattere di strumento flessibile di sviluppo della produttività oltre che di utile supporto ai processi di razionalizzazione del singolo ente. Sotto tale profilo, peraltro, suscita qualche perplessità il mantenimento della precedente, e già criticata, formulazione della lett.d del terzo comma dell'art. 3 con la quale si demanda alla contrattazione integrativa la disciplina dei criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse ad essa destinate. In relazione a tale disposizione, peraltro, l' A.re.Ra.N, in sede di istruttoria riferendo sui contenuti delle trattative, e la Giunta regionale, attraverso la formulazione di una precisa direttiva alla delegazione trattante, hanno precisato che l'ambito applicativo della predetta disposizione va inteso come applicabile al solo istituto concernente gli incentivi di cui all'art.11 della L.R.14/2002, vale a dire i compensi per la progettazione interna. Si deve, a tale proposito sottolineare che la valutazione positiva della compatibilità economica della bozza esaminata resta, comunque, subordinata alla rigorosa osservanza di tale direttiva in sede di contrattazione integrativa, al fine di scongiurare i già criticati possibili effetti di introduzione di surrettizi aumenti della retribuzione ordinaria. Analogamente anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 35 rivolta ad un possibile aumento degli importi o ampliamento dei destinatari delle indennità già esistenti dovrà essere applicata utilizzando le sole disponibilità al momento residue sul capitolo del fondo per la contrattazione integrativa proprio per limitare al massimo l'incidenza di componenti retributive aziendali non legate alla produttività. Nei sensi e nei limiti delle raccomandazioni suddette è la valutazione positiva della Corte.